

ISTITUZIONE DI UN ALBO DI VOLONTARI SINGOLI PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA LETTURA DA
SVOLGERE PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICA "R. BORTOLI"
Approvato con deliberazione di G.C. nr. 169 del 29/05/2012

Art. 1

Presso il Comune di Schio è istituito un albo di volontari singoli che intendano operare a titolo gratuito (anche a fini formativi) nell'ambito delle attività di promozione della lettura, per un pubblico di bambini e adulti promosse e gestite dalla Biblioteca civica "R. Bortoli". La tenuta, la compilazione e l'aggiornamento di tale albo è affidata al Responsabile del Servizio Biblioteca.

Art. 2

Scopo di tale albo è disporre di un elenco di persone che intendono svolgere opera volontaria e gratuita per servizi e funzioni complementari alle attività di promozione della lettura poste in essere dalla Biblioteca del Comune di Schio, in particolare per le cosiddette letture ad alta voce rivolte ad un pubblico adulto e di bambini.

Art. 3

L'albo viene compilato con i seguenti dati delle persone interessate al volontariato: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza (domicilio) e recapiti per comunicazioni.

L'inserimento dei nomi avviene in base ad un punteggio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- formazione scolastica: da uno a massimo tre punti (formazione primaria di primo grado, secondaria superiore e universitaria);
- formazione scolastica di settore: da uno a massimo due punti (liceo psicopedagogico, laurea in formazione della scuola dell'infanzia e primaria);
- attività di formazione personale: da uno a massimo tre punti per formazione in dizione, recitazione, pubblica lettura;
- attività di volontariato o di servizio presso biblioteche, centri di lettura, e animazione: da uno a massimo tre punti;
- colloquio: massimo punti due

A parità di punteggio, precede il candidato più giovane.

Art. 4

I volontari sono cancellati dall'albo:

- per espressa rinuncia;
- per la perdita di requisiti o di condizioni per l'iscrizione;
- per negligenza nello svolgimento delle loro attività;
- per rifiuto di svolgere le attività per le quali avevano fatto richiesta

Agli accertamenti e alla cancellazione provvede il Responsabile di servizio.

Art. 5

L'albo è pubblico e può essere consultato da chiunque vi abbia interesse. Sarà oggetto di revisione ogni tre anni.

Art. 6

L'attivazione dei progetti di volontariato è ad insindacabile giudizio del Dirigente del Settore Famiglia Sociale Educativi Culturale. Per le attività dei lettori-volontari la gestione sarà affidata al Responsabile del Servizio Biblioteca. Le attività dei volontari si svolgono di norma all'interno della struttura Biblioteca e sempre con la presenza di personale dipendente. Alcune attività di lettura possono tuttavia essere proposte presso altre strutture pubbliche (parchi letterari).

Art. 7

L'opera del volontario è indirizzata, seguita e coordinata dal Responsabile di Servizio o da altro dipendente da questi delegato al solo scopo di renderla compatibile con le attività della biblioteca e

senza che ciò implichi l'esistenza di un rapporto di lavoro. Il volontario accetta gli obblighi connessi alle attività oggetto del presente regolamento. Tale opera si intende complementare e quindi non in alcun modo surrogatoria di quella prestata dal personale dipendente o operante a titolo professionale all'interno della Struttura. È affidata al Responsabile di Servizio competente o da altro dipendente da questi delegato l'istruzione di base del volontario per quanto attiene le procedure di sicurezza. Il volontario durante il servizio porta un tesserino identificativo, ma non ha alcun potere di rappresentanza dell'ente. Il volontario dovrà rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Deve osservare la necessaria riservatezza, decoro e correttezza verso il pubblico e verso i dipendenti che operano nell'ambito della struttura in cui presta la propria attività di volontariato.

Art. 8

Il volontario, per le attività che svolge nell'ambito del servizio di competenza, viene assicurato per responsabilità verso terzi, a spese del Comune. Non sono previsti rimborsi di nessun titolo, nè l'opera di volontariato può essere prodromica a qualsiasi forma di rapporto di lavoro di alcun genere.